

RG. N. 5613/2023

Sent. N. 2228/23

REP. N. 1615/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della terza sezione civile di Palermo, nella persona della dott.ssa Annamaria Mantegna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5613 del Ruolo Generale del 2023

TRA

██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
██████████, che la rappresenta e difende in
giudizio per procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Massimo D'Azeglio 5, Palermo, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

E

██████████

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

IN FATTO E IN DIRITTO

██████████ deduce di essere cessionaria del credito risarcitorio (ammontante, come da atto di citazione, ad € 3.950,00 per la riparazione del veicolo, perizia estimativa e noleggio di un veicolo sostitutivo) vantato da ██████████, conducente e proprietario dell'autovettura Opel Meriva tg. ██████████, per esclusiva responsabilità di ██████████, conducente e proprietario dell'autovettura Fiat Punto tg. ██████████, il quale, provenendo da tergo, urtava il veicolo tg. ██████████ che veniva spinto in avanti e tamponava l'autovettura attorea che si trovava ferma a causa delle condizioni del traffico. Chiede pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del predetto danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sinistro al saldo.

██████████, eccepisce preliminarmente l'improponibilità della domanda, per la mancata collaborazione del danneggiato nella fase stragiudiziale, che aveva omesso di mettere la convenuta nelle condizioni di potere effettuare la perizia. Nel merito chiede il rigetto della domanda.

2. Va in primo luogo esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda.

Al riguardo l'art. 145 c.d.ass. stabilisce che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo

dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

L'art. 148 c.d.a., a sua volta, dispone:

“1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.”

Secondo il condivisibile avviso della Corte di Cassazione (sent. 1829/2018) *“in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private”.*

In particolare, secondo il Collegio, *“l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità «di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da litibagatellari» (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111).*

Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma- soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.

Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole, cioè, di formulare un'«offerta congrua».

La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private)

sufficienti a permettere all'assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta» (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01)- ma anche ad un requisito sostanziale: poiché «la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)»(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla «concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)» fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione «l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum»)"

Nel caso in esame, come eccepito dalla società di assicurazioni, ad ogni incarico ricevuto (in data 27 maggio 2022, in data 13 giugno 2022 e in data 24 giugno 2022) il perito fiduciario della convenuta non ha potuto procedere all'ispezione del veicolo attoreo (cfr. relazione negativa relativa all'incarico del 27 maggio 2022: *“In evasione all'incarico ricevuto, mi pregio informarvi che, contattato lo studio legale [REDACTED], per la messa a disposizione del veicolo in oggetto, riferiva che il mezzo trovava c/o carrozzeria [REDACTED] nel Comune di [REDACTED]. Contattata la carrozzeria [REDACTED] telefonicamente, riferiva che il mezzo sarebbe stato messo a disposizione in data 06.06.2022 alle ore 16.00. Recatomi in data ed ora prefissata c/o la carrozzeria [REDACTED], l'accesso ha avuto esito negativo poiché il sig. [REDACTED] precisava che per un malessere fisico non è stato possibile portare il mezzo in officina in quanto trovava in un deposito esterno di sua proprietà. Lo stesso mi fissava appuntamento il giorno successivo, ma, sia in data 07.06.2022, sia in data 08.06.2022, nonostante mi recavo c/o officina il mezzo non veniva messo a disposizione, ricevendo motivazioni di diverso genere. A seguito di quanto sopra, risultando evidente l'atteggiamento poco professionale ed irrispettoso da parte del riparatore, vi rimetto quanto dovutovi”*; relazione negativa relativa all'incarico del 13 giugno 2022: *“In evasione all'incarico ricevuto, a seguito precedente negativa in vs. possesso mi pregio informarvi che inviato a mezzo pec nuovo invito di messa a disposizione allo studio legale [REDACTED], ricevevo risposta di CHIAMARE IL CONTATTO CHE CORRISPONDE ALL'AVVOCATO [REDACTED]. A seguito di tale comunicazione, chiamavo il numero indicato e dopo una conversazione di circa 7 minuti, il legale si faceva carico che il riparatore il giorno successivo mi avrebbe messo a disposizione il veicolo in oggetto. In data 17 giugno 2022 mi recavo*



c/ carrozzeria [REDACTED], nel Comune di [REDACTED], ove si trovano i tre veicoli coinvolti, il cui titolare per la terza volta non ci faceva ispezionare i mezzi, giustificando sempre di averli presso altro deposito in attesa di recuperarli per la lavorazione e che comunque li avrebbe messi a disposizione dopo le riparazioni. A seguito dell'ennesimo accesso negativo effettuato, vi rimetto quanto dovutovi.”; relazione negativa relativa all'incarico del 26 giugno 2022: “ In evasione all'incarico ricevuto, a seguito della precedente perizia resa negativa in data 17.06.2022 contattavo l'avvocato Barrale il quale riferiva che il veicolo trovsi sempre c/o carrozzeria [REDACTED] .. Contattata carrozzeria [REDACTED] fissava appuntamento per la perizia per il 05.07.2022 alle ore 16.00. Recatomi c/o carrozzeria alla data ed ora fissata, il veicolo per l'ennesima volta non veniva messo a disposizione”).

Parte attrice, esaminata la comparsa di risposta, ha replicato, nella memoria depositata alla successiva udienza, che, dopo le tre richieste risarcitorie che avevano dato luogo alle relazioni negative di cui sopra, era stata inviata una quarta richiesta risarcitoria con pec del 20 ottobre 2022, con la quale era stato nuovamente messo a disposizione il veicolo nei cinque giorni successivi, dietro appuntamento da prendersi telefonicamente attraverso il recapito ivi indicato e che la convenuta non aveva provveduto a prendere iniziative per fare ispezionare il veicolo, pur messo a disposizione, dal proprio fiduciario. In ogni caso, sostiene, sarebbe stata inviata alla società di assicurazione la fattura attinente alla riparazione, per cui, l'impresa di assicurazione avrebbe dovuto effettuare le proprie valutazioni sull'entità del danno sulla base della fattura inviata ad essa, in base al disposto dell'art. 148 c.d.a.ss.

L'asserita comunicazione relativa alla messa a disposizione del veicolo è documentata dalla pec in questione. Tuttavia anche questa (quarta) volta, nonostante l'asserita messa a disposizione del veicolo per l'ispezione, quest'ultimo non avrebbe potuto essere oggetto di alcun accertamento e ciò in quanto in quel momento esso non avrebbe presentato gli asseriti danni poiché già riparato (e ciò tralasciando ogni ulteriore considerazione circa l'attendibilità della quarta manifestazione di disponibilità all'ispezione, per altre tre volte smentita dal comportamento dal comportamento dell'attrice con il perito incaricato). Al riguardo infatti è inequivoca la fattura relativa alla messa a disposizione del danneggiato del veicolo sostitutivo per la durata degli interventi di ripristino, la quale è datata 24 agosto 2022, dal che si deduce che, a quella data la riparazione era stata ultimata ed il veicolo restituito dalla autofficina al sig. [REDACTED]

Infondato è il rilievo anche in ordine all'invio della fattura.

In primo luogo si rileva che la fattura è stata inviata in data [REDACTED], in allegato alla relativa pec, ossia dopo l'introduzione del giudizio con atto di citazione notificato in data [REDACTED]

In secondo luogo si rileva che la possibilità di avvalersi della fattura ai fini della quantificazione del danno, in luogo dell'ispezione del veicolo danneggiato, presuppone che l'impresa di assicurazione disponga di elementi per accertare la fondatezza della domanda, quanto a veridicità del sinistro e danni materiali riportati dal veicolo (ad esempio di un rapporto di incidente stradale o di fotografie ritraenti i veicoli nella posizione di quiete dopo l'urto), il che non si è verificato nel caso in esame.

In terzo luogo si osserva che la fattura può essere presa in considerazione quale base per la quantificazione del danno solo quando provenga dalla terza autofficina, e non quando provenga dalla

stessa richiedente e ciò per la ragione che il documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersi di esso a proprio vantaggio non ha valore probatorio.

Infine si osserva che ciò che è stato inviato non è una fattura (ossia un documento fiscale) ma una "fattura pro forma" ossia una sorta di "proposito di fattura", privo di qualsiasi effetto nel mondo giuridico.

3. Le spese seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palermo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,

dichiara la domanda improponibile,

condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Palermo 15 giugno 2023

Il GdP
dott.ssa Annamaria Mantegna

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
Deposito in cancelleria
Il 19/06/23 Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Brancato